



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Spagnolo Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga e Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Assalve Saveria Rita, non costituita in giudizio;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'Avviso prot. n. 64933 del 7 maggio 2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023 con indicazione dei relativi esiti, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";
- del successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 rettificati, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "Non superata";
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 dell'8 giugno 2023, sostenuta da parte ricorrente in data 6 maggio 2024;
- della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente il punteggio complessivo pari a 5,8 (58/100);
- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;
- dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 29 ottobre 2024:*

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- degli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo, nonché del provvedimento “m pi.AOODIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024” di approvazione della allegata “graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigente scolastici di cui al D.M. n.107 del 2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2024;

Vista l'istanza depositata il 29 novembre 2024, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla predetta domanda cautelare ed ha chiesto inoltre di essere autorizzata alla notifica del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per pubblici proclami;

Vista l'ordinanza cautelare n. 2930/2024, pubblicata il 3 luglio 2024, resa da questo T.A.R.;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con istanza depositata il 29 novembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare incidentalmente proposta con i motivi aggiunti notificati il 29 ottobre 2024, sicché questo Collegio non può che

prendere atto della predetta volontà manifestata e disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo camerale;

Ritenuto, altresì, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) dispone la cancellazione della causa dal ruolo camerale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Martone**

**IL PRESIDENTE**

**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**